



COMUNE DI GARESSIO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.53

OGGETTO:

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2020 - Art. 20 D. Lgs. 175/2016.

L'anno duemilaventuno addì nove del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato per deliberare con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FAZIO Ferruccio - Sindaco	Sì
2. SOMMARIVA Massimo - Assessore – in videoconferenza -	Sì
3. SANDINI Roberto - Consigliere	Giust.
4. ODASSO Marco - Consigliere	Sì
5. CAMELIA Pierandrea - Assessore	Sì
6. ZANONE Cristina - Consigliere	Sì
7. CANOVA Daniele - Consigliere	Giust.
8. RANDONE Valerio - Consigliere	Sì
9. SAPPÀ Lara - Consigliere	Giust.
10. CARRARA Isaac - Consigliere	Giust.
11. NASI Anna Maria - Consigliere	Giust.
12. ROBERI Renza - Consigliere	Giust.
13. MERIGGIO Roberto - Consigliere	Sì
Totale Presenti: 7	
Totale Assenti: 6	

Risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio, Carrara Paola e Gula Paola.

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor SALVATICO Dr. Fabrizio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il prof. Ferruccio Fazio nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Garesio e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

RICHIAMATE le linee guida del 23.11.2018 a cura Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del

TUSP. che, debitamente compilato, viene allegato alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, come ricordato dal Ministero, l'adempimento previsto dal Tusp si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 31/03/2015;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 29 in data 28.09.2017 ad oggetto "Revisione straordinaria delle Società Partecipate – art. 24 D.Lgs. n. 175/2016" che costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015";

VISTO l'art. 26 comma 11 del T.U.S.P. che dispone che entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2018 deve essere approvata Deliberazione Consiliare di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente Locale con riferimento alla situazione al 31/12/2017, in considerazione della revisione straordinaria di cui sopra e di quanto dalla stessa conseguente;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 63 in data 27.12.2018 ad oggetto "Razionalizzazione periodica delle Partecipazioni detenute al 31.12.2017 – Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016";

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 64 in data 24.12.2019 ad oggetto "Razionalizzazione periodica delle Partecipazioni detenute al 31.12.2018 – Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016";

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 43 in data 29.12.2020 ad oggetto "Razionalizzazione periodica delle Partecipazioni detenute al 31.12.2019 – Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016";

CONSIDERATO CHE:

- entro il 31 dicembre 2021, le medesime amministrazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, devono approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2020;
- entro il 31 dicembre 2021, inoltre, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica.

DATO ATTO che alla data del 31.12.2020 il Comune di Garesio, come indicato nella revisione periodica - allegato "A" al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, deteneva le seguenti partecipazioni societarie:

A.C.D.A. - Azienda Cuneese dell'Acqua s.p.a. con una quota dell'1,78552%;
A.T.L. - Azienda Turistica Locale del Cuneese S.c. a r.l. con una quota del 0,47%;
C.F.P. Centro Formazione Professionale Cebano Monregalese S.c. a r.l. con una quota del 2,174%;
S.M.A. Società Monregalese Ambiente S.c. a r.l. con una quota del 3,51428%;
Fingranda S.p.A. in liquidazione con una quota del 0,1357%;
Partecipazione indiretta detenuta attraverso A.C.D.A. s.p.a.: COGESI s.c.r.l. quota di partecipazione detenuta dalla tramite 53,954%;

CONSIDERATO che l'attività dismissiva da parte del Comune della Fingranda S.p.A. è

confluita nella procedura di messa in liquidazione volontaria attivata dalla Società e che si potrà realizzare con la conclusione del procedimento di liquidazione volontaria (come da comunicazione datata 07/09/2018 del Liquidatore di Fingranda spa con la quale si rende noto che l'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fingranda S.p.A. ha deliberato la messa in liquidazione della Società ai sensi dell'art. 2484 comma 1 n. 6 C.C. Rogito Notaio Martinelli di Cuneo numero 197428 del Repertorio numero 44330) e che pertanto si procederà ad una eventuale restituzione del capitale versato soltanto al termine della procedura;

CONSIDERATO che la procedura di liquidazione della "Fingranda S.p.A. in liquidazione" è tuttora in corso;

CONSIDERATO che si rilevano le seguenti criticità a carico delle società sotto dettagliate:

- dalla consultazione dello Statuto e in esito alla raccolta dei dati propedeutici alla compilazione delle schede di Rilevazione periodica di cui al presente adempimento, risulterebbe che le società in house A.C.D.A. e S.M.A., non abbiano previsto la disposizione statutaria in riferimento ai limiti sul fatturato, stabilita dall'art. 16 comma 3 del TUSP;

- dall'esposizione dei dati di bilancio 2020 la S.M.A. è risultata avere un numero di amministratori (5) superiore a quello dei dipendenti (4) (quest'ultimo dato esposto nella scheda di Rilevazione come 4 dipendenti e 1 collaboratore), da cui l'obbligo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 c. 2 TUSP;

SI RINVIENE pertanto la necessità di adozione nei confronti della S.M.A. di idoneo piano di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20 comma 2, TUSP, con cui richiedere alla società l'adozione dei provvedimenti di adeguamento alle citate disposizioni del TUSP ;

- dalla verifica della sussistenza delle condizioni prescritte dall'art. 20 c. 2 della CO.GE.SI. S.c. a r.l., si evidenzia invece il mancato rispetto dei parametri di cui all'art. 20, lett. b) numero dei dipendenti inferiore al numero degli amministratori- e lett. d) fatturato medio triennale inferiore a UN MILIONE di euro.

SI RITIENE pertanto necessario informare della presunta grave irregolarità gli organi di revisione contabile delle società ACDA e CO.GE.SI. ex art. 2408 c.c. per le verifiche del caso.

SI RITIENE tuttavia di dover mantenere la partecipazione, in quanto trattasi di società indiretta per cui è stata rilevata l'obbligatorietà della partecipazione, costituita nel 2012, a seguito di decisione presa dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Cuneese". Il mantenimento di questa partecipazione è strettamente connessa al mantenimento della partecipazione del Comune nella società di gestione del servizio idrico A.C.D.A. S.p.a., di cui fanno parte i Comuni.

Pur tuttavia si ritiene opportuno e necessario:

- richiedere alla società tramite, nella specie la società ACDA spa, di prevedere ed eseguire un piano di riassetto della CO.GE.SI. ai fini della razionalizzazione della società che consenta il rispetto delle condizioni stabilite dall' art. 20 lett. b) (numero dei dipendenti inferiore al numero degli amministratori) e lett. d) (fatturato medio triennale inferiore a UN MILIONE di euro) del TUSP, in quanto destinataria diretta degli oneri e delle disposizioni appena menzionate, ed anche tenuto conto delle competenze tecniche e della conoscenza approfondita della realtà societaria posseduti dagli organi e dagli uffici tecnici e amministrativi della società tramite, con requisiti di capacità professionale in materia che non sarebbero rinvenibili all'interno dell'organico del Comune e non reperibili mediante affidamento di un incarico professionale, per

manca di fondi in bilancio, tenuto anche conto che questo Comune dovrebbe accollarsi un onere finanziario sproporzionato alla propria quota di partecipazione.

- in subordine, in caso di impossibilità o di inerzia a realizzare la razionalizzazione, richiedere ad ACDA di adottare una delle misure alternative previste dal TUSP, compatibilmente con le normative in materia di servizio idrico integrato, quali la fusione o la soppressione della CO.GE.SI., anche mediante messa in liquidazione o cessione.

VISTA la "Relazione razionalizzazione periodica partecipazioni detenute dal Comune di Garesio" ai sensi dell'art.20 del DLs 10 agosto 2016, n.175 che sotto la lettera "B" viene allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti n. 7 favorevoli, n. // contrari e n.// astenuti, palesemente espressi;

DELIBERA

1. Di approvare la revisione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020, che rappresenta aggiornamento del "piano operativo di razionalizzazione", accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e come di seguito riassunte:

Partecipazioni dirette – mantenimento senza interventi

A.C.D.A. . – Azienda Cuneese dell'Acqua s.p.a. con una quota dell'1,78552%;
A.T.L. - Azienda Turistica Locale del Cuneese S.c. a r.l. con una quota del 0,47%;
C.F.P. - Centro Formazione Professionale Cebano Monregalese S.c. a r.l. con una quota del 2,174%;

Di dare atto che delle tre società appena elencate, solo la società A.C.D.A. S.p.A. costituisce società a partecipazione pubblica a controllo pubblico congiunto, ai sensi dell'art. 2 lett. b), m) del TUSP e sulla base dell'interpretazione meglio individuata nelle premesse, mentre per A.T.L. e C.F.P. non si rinviene realizzata tale fattispecie;

Di richiedere alla società A.C.D.A., eventualmente anche in sede di Assemblea ordinaria, di adeguare lo Statuto in merito alla previsione di limiti sul fatturato di cui all'art. 16, comma 3, del TUSP;

Di richiedere agli organi gestionali delle società interessate, di farsi parti attive nell'adozione di iniziative per la condivisione e comunicazione fra tutti i soci pubblici delle procedure da intraprendere.

Partecipazione diretta – mantenimento con azioni di razionalizzazione

S.M.A. - Società Monregalese per l'Ambiente soc.cons. a r.l. con una quota del 3,51428%;

Di mantenere la partecipazione, nonostante il mancato rispetto di alcuni parametri, in quanto la stessa è strettamente connessa al mantenimento della partecipazione del Comune nella società di gestione del servizio essenziale dei rifiuti, di cui fanno parte i Comuni appartenenti all'ambito territoriale del Bacino Monregalese n. 4.

Di richiedere alla società S.M.A., eventualmente anche in sede di Assemblea ordinaria:

- di adeguare lo Statuto in merito alla previsione di limiti sul fatturato di cui all'art. 16, comma 3, del TUSP;
- di ridurre almeno a 3 il numero degli amministratori, in quanto non deve essere superiore al numero attuale dei dipendenti ai sensi dell'art. 20 c. 2 lett.b TUSP e di ottemperare all'obbligo di motivazione di cui all'art. 11 c. 3 TUSP, nel caso in cui la composizione dell'organo dovesse risultare diversa dalla costituzione di un amministratore unico; ovvero sia salvo il residuale caso che nelle previsioni della società per gli anni successivi al 2019 non siano state deliberate procedure di nuove assunzioni di personale, da cui si concretizzerebbe un diverso rapporto personale/amministratori, rispettoso della norma;
- di ricondurre comunque la situazione organizzativa della società in linea con le citate disposizioni.
- di segnalare che dai dati contabili si evidenzia lo sforamento di cui al citato art. 16 c. 3 invitando la società ad attuare i provvedimenti conseguenti all'art. 16 c. 5.

Partecipazione diretta – razionalizzazione

Fingranda S.p.A. in liquidazione con una quota del 0,1357

La procedura di recesso come anche la procedura di alienazione a titolo oneroso concluse entrambe con esito negativo, risultano assorbite dal procedimento di liquidazione volontaria, approvato dall'Assemblea ordinaria della società in data 31/07/2018, pertanto si procederà ad una eventuale restituzione del capitale versato soltanto al termine della procedura;

Partecipazione indiretta detenuta attraverso A.C.D.A. S.p.A - mantenimento con azioni di razionalizzazione

COGESI s.c.r.l. - quota di partecipazione detenuta dalla tramite 53,954%;

Di mantenere la partecipazione, nonostante il mancato rispetto di alcuni parametri (numero dei dipendenti inferiore al numero degli amministratori e fatturato medio triennale inferiore a un milione di euro, in quanto la stessa è strettamente connessa al mantenimento della partecipazione del Comune nella società di gestione del servizio idrico A.C.D.A. S.p.a., di cui fanno parte i Comuni appartenenti all'ambito territoriale cuneese n. 4.

Di richiedere peraltro alla società A.C.D.A., eventualmente anche in sede di Assemblea ordinaria di voler intervenire direttamente, in quanto società tramite della partecipata indiretta, con le seguenti direttive:

- modificare l'assetto organizzativo della società CO.GE.SI. in modo da ottemperare alla disposizione di cui all' art. 20 c. 2 lett.b TUSP, in merito al rapporto amministratori/dipendenti, con la nomina, di norma, di un amministratore unico ai sensi dell'art. 11 TUSP, fatte salve le deroghe per la

nomina di un Cda di 3 membri (inferiore al numero dei risultanti cinque amministratori) di cui al successivo comma 3, in presenza dei motivi prescritti.

- ristabilire le condizioni di cui alla lett. d) per cui si richiede che la società presenti un fatturato medio triennale inferiore a UN MILIONE di euro) del TUSP e in caso di impossibilità di raggiungimento dell'obiettivo adottare una delle misure alternative previste dal TUSP, compatibilmente con le normative in materia di servizio idrico integrato, che comporti la fusione o soppressione della CO.GE.SI., anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. Di approvare l'Allegato B "Relazione razionalizzazione periodica partecipazioni detenute dal Comune di Garessio", che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di disporre che:
 - la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 - l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia trasmesso alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del T.U.S.P. attraverso l'applicativo "Partecipazioni";
 - copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to : prof. Ferruccio Fazio

Il Segretario Comunale
F.to : SALVATICO Dr. Fabrizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 1675 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Garessio per 15 giorni interi e consecutivi con decorrenza dal 27/12/2021 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Garessio , lì 27/12/2021

Il Segretario Comunale
F.to : SALVATICO Dr. Fabrizio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Garessio , lì _____

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

☒ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
SALVATICO Dr. Fabrizio